

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m. (in seguito anche denominato Codice del Terzo settore), un'associazione di promozione sociale denominata "Associazione I due tigli - APS" (d'ora in avanti l'Associazione).

L'Associazione ha sede in Forlì (FC), via Orceoli, 15. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito Comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria, non costituisce modifica del presente Statuto.

Art. 3 FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro; persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale, di sesso, come previsto dai principi fondamentali della Costituzione:

1. La promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
2. La ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
3. La partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
4. L'impegno del volontariato civile solidale;
5. La tutela del diritto alla salute, all'assistenza, alla cultura, alla dignità;
6. Il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti anche con le Istituzioni Pubbliche e le Associazioni volte a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti per gli anziani;
7. La non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
8. La promozione di una cultura positiva e attiva delle persone anziane;
9. L'osservatorio sociale ed il presidio sul territorio delle dinamiche conseguenti alle trasformazioni in atto nella società;
10. L'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo;
11. La promozione della cultura della legalità;
12. La beneficenza.

Per il perseguimento delle predette finalità l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale - come individuate ed elencate dalle lettere del comma 1, art. 5, D.Lgs. n. 117/2017 - avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

lettera e) - Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,

Bali Talan

nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 14 agosto 1991, n. 281;

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al suddetto art. 5 del D.Lgs. 117/2017; lettera k) - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare, per il conseguimento dello scopo prefissato, l'Associazione si propone di svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, Enti Pubblici, soggetti privati, aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
- la complementare attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sempreché sia svolta, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
- incentivazione dell'organizzazione di iniziative per sostenere persone associate in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza o autofinanziamento;
- promozione e incoraggiamento della vita associativa in un ambiente di incontri per un significativo utilizzo del tempo libero e per reciproci scambi di idee e conoscenze, con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado, le altre associazioni e gli organismi sociali del territorio;
- promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, con particolare riguardo alla promozione della cultura della domiciliarità e lotta contro l'isolamento e l'emarginazione sociale di chiunque, in particolare delle persone anziane;
- valorizzazione della gestione delle zone ortive in convenzione con l'Amministrazione pubblica;
- programmazione e gestione di interventi e servizi nei settori di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs n.117/2017, o parte di loro, in co-progettazione, co-programmazione, ovvero in regime di convenzione con le Amministrazioni Pubbliche.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, secondo quanto previsto dall'art. 7, D.Lgs. n. 117/2017 e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri ed i limiti previsti dall'art. 6, Codice del Terzo Settore. L'eventuale individuazione delle stesse sarà di competenza dell'Organo Direttivo.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dall'art. 17, Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dall'art. 36, Codice del Terzo settore. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Roberto Delany 

COORDINATORE GENERALE

Resta fermo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato.

L'Associazione assicura i volontari di cui si avvale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche.

L'Associazione si impegna ad accettare e osservare lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere degli organi nazionali, dell'Associazione di promozione sociale a cui eventualmente aderisce, e delle strutture territoriali di quest'ultima.

Art. 4 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 – REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio, dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi allo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Nel rispetto del disposto del comma 2, art. 35, CTS, l'Associazione non dispone limitazioni di alcun tipo in riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci; l'Associazione non prevede il diritto di trasferimento, a qualunque titolo, della quota associativa né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A persone che si siano distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci, dopo che gli stessi hanno versato la quota associativa. Il rinnovo consecutivo dell'adesione annuale all'Associazione non richiede alcuna particolare formalità, fatto salvo il versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può comunque delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa;

Proff. T. P. P. 

in tal caso è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 giorni. Nel caso in cui il Consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato per la relativa decisione entro 30 giorni.

Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione.

Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori (Libro dei soci, Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo), previa richiesta scritta con un preavviso minimo di 15 giorni. L'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione con modalità tali da non intralciare la gestione sociale e durante gli orari indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tale sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio dell'accesso.

In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni apprese per attività concorrenziali.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto previsto dal precedente art. 6;
- a versare la quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività;
- la quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Costituiscono causa di applicazioni di sanzioni disciplinari - tra le quali l'esclusione dalla qualifica di socio - il mancato rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti, del codice etico e delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione, o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui ne possa derivare un danno di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi il Consiglio Direttivo, valutato il comportamento del singolo socio potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione temporanea della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad 1 anno;
- c) ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Beltrando

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra, tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto del principio del contraddittorio, dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito, così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere un'audizione personale.

In caso di esito negativo del riesame o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale, entro 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, esclusi o decaduti non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs 117/2017.

Art. 11 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività rese a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Art. 12 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di

Polibitula

P

missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Qualora l'Associazione consegua entrate, comunque denominate, inferiori € 220.000,00 il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea ordinaria indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il Bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al Rendiconto per cassa.

Art. 13 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali, statutariamente previste.

ART. 14 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1 L'Assemblea dei soci;
- 2 Il Consiglio Direttivo;
- 3 Il Presidente;
- 4 L'Organo di controllo, ove previsto;
- 5 Il Collegio dei Probiviri, ove previsto.

Art. 15 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio; è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione di delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati all'Assemblea, validamente costituita.

L'Assemblea straordinaria, convocata per le modifiche statutarie, in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. In entrambi i casi la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida purché adottata col voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati all'Assemblea, validamente costituita.

Roberto Tiliaro

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo, con avviso da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o con altre forme di pubblicità (quali ad es. comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, fax, ecc.) almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è normalmente presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea provveda ad eleggere il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori. Di norma le votazioni sono per voto palese, tranne il caso in cui sia richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il 30% dei soci presenti.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascrivere sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 – I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- Approva i regolamenti dei lavori assembleari;
- Effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- Delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione;
- Previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- Elegge e revoca l'organo di controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- Delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri;
- Delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nel caso in cui non venga eletto il Collegio dei Probiviri;
- Delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri, compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di tredici membri eletti tra i soci.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il

Bella Tuleang 

cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione ed escludendo comunque i rimborsi spese di tipo forfettario), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare o eleggere una Commissione Elettorale, composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali e predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nella impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'Organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci, perché provveda alle elezioni di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma mensilmente e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. E' convocato dal Presidente a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi, di norma, non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Nei casi di motivata urgenza, può essere convocato a mezzo telefono o strumenti elettronici, in modo che i componenti ne siano informati almeno un giorno prima.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti. Le votazioni sono comunque segrete quando si tratta di questioni nelle quali siano interessati i componenti del Consiglio oppure loro parenti ed affini.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- Il Presidente;
- Un Vice-Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario;



- I Responsabili delle eventuali Commissioni di lavoro.
- Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
- Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - Dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - Formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - Predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
 - Deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del Libro dei Soci;
 - Individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni, esperibili dall'Associazione;
 - Deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
 - Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
 - Elaborare il Bilancio preventivo, da sottoporre all'Assemblea di norma entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - Elaborare il Bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - Stabilire i criteri per il rimborso ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - Vigilare sul buon andamento di tutte le attività sociali e coordinare e stesse.

Art. 21 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- Convocare l'Assemblea dei soci;
- Sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, previa delibera del Consiglio Direttivo;
- Nominare Avvocati e Procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione.

In caso di assenza o impedimento i suoi compiti vengono svolti dal Vice-Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 – SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto col Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare, provvede alla

Patrizia Tabet



riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo; ha il potere di operare sui conti correnti e depositi bancari inerenti all'Associazione, in concerto e con firma congiunta con il Presidente; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci.

Art. 24 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto nel caso ricorrano i requisiti previsti dall'art. 30, Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo - purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale - può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e quindi:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio, ovvero il rendiconto, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio ovvero sul rendiconto, nei casi cui ne sia prevista la redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti;

L'organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge al proprio interno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste dall'art. 2399 c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti, nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 25 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

E' rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o

Pelli Tubero



decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione a socio dell'Associazione, sulle decisioni di espulsione dei Soci, e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Proibitori costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'autorità giudiziaria ordinaria, in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 26 – GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 27 – INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

L'appartenenza agli organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con cariche esecutive in incarichi politici, amministrativi decisionali ed esecutivi, in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende che abbiano rapporti di interesse commerciale o finanziario con il Centro.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto nella prima seduta utile il Consiglio Direttivo, che provvederà altresì alla relativa sostituzione. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle riunioni di tale Organo, dovesse senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

Art. 28 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

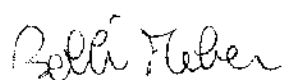
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea straordinaria elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere, deliberando anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 29 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (ed in particolare la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni), e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 30 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea. Resta inteso che:

a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Belli Tiberio

Luigi Prati